



Baldini Ballerini Sanesi
professionisti associati

Filippo BALDINI
Stefano BALLERINI
Irene SANESI
Paolo G. SANESI

Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale
Dottore Commercialista - Revisore Legale

Matteo BENASSAI
Adeline COLLE'

Dottore in Economia
Dottore in Economia

Studio con sistema di
gestione qualità certificato



Via del Carmine 11 – 59100 PRATO
Tel +39 0574 621208 r.a. – Fax +39 0574 624455

22-24 Ely Place – EC 1N 6TE – LONDON

Circolare n° 15/2014

Prato, li 24 settembre 2014

1. Presentazione dei modelli F24 - Estensione dell'obbligo di utilizzare sistemi telematici dall'1.10.2014

Con l'art. 11 co. 2 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. [L. 23.6.2014 n. 89](#), sono stati previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione:

- ai versamenti di cui all'art. [17 del DLgs. 241/97](#);
- alle compensazioni effettuate.

In pratica, vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

La presentazione dei modelli F24 in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, rimarrà quindi possibile solo qualora:

- si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
- che effettuano versamenti fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

Altri limiti alle compensazioni

I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti IVA annuali e trimestrali, ai sensi dell'art. 10 del DL 1.7.2009 n. 78 (conv. [L. 3.8.2009 n. 102](#)) e dell'art. 8 co. 18 - 20 del DL 2.3.2012 n. 16 (conv. [L. 26.4.2012 n. 44](#)); in particolare:
 - la compensazione dei crediti di importo superiore a 5.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale emergono;

- l'obbligo, per la compensazione di crediti (annuali o trimestrali) superiori a 5.000,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici Entratel o Fisconline messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;

- l'obbligo, per la compensazione di crediti annuali superiori a 15.000,00 euro annui, che la dichiarazione IVA dalla quale emergono abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;

- i limiti alla compensazione nel modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi (IRPEF o IRES), IRAP, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, ai sensi dell'art. 1 co. 574 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014); per la compensazione di crediti superiori a 15.000,00 euro annui per ogni tributo, infatti, occorre che la dichiarazione dalla quale emerge il credito abbia il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di controllo legale dei conti;
- il divieto di compensazione nel modello F24 di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, ai sensi dell'art. 31 co. 1 del DL 31.5.2010 n. 78 conv. [L. 30.7.2010 n. 122](#).

Decorrenza

Le nuove disposizioni del DL 66/2014 si applicano a decorrere dall'1.10.2014.

I nuovi vincoli, pertanto, saranno operanti a partire dai modelli F24 presentati dall'1.10.2014.

Tablette riepilogative

Di seguito si propongono due tabelle riepilogative della disciplina relativa alle modalità di presentazione dei modelli F24:

- applicabile dall'1.10.2014, secondo quanto stabilito dal DL 66/2014;
- distinguendo tra soggetti titolari e non titolari di partita IVA.

Soggetti non titolari di partita IVA

CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche / Poste / Agenti Riscossione	Servizi telematici banche / Poste / Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	SI	SI	SI
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SI	SI
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SI	SI
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni	NO	SI	SI
Modelli F24 a saldo zero	NO	NO	SI

Soggetti titolari di partita IVA

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA			
	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24		
	Cartacei presso banche / Poste / Agenti Riscossione	Servizi telematici banche / Poste / Agenti Riscossione	Servizi telematici Agenzia delle Entrate
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SI	SI
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	SI	SI

Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo fino a 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, senza compensazioni	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti diversi dall'IVA	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) fino a 5.000,00 euro annui	NO	SÌ	SÌ
Modelli F24 con saldo oltre 1.000,00 euro, con compensazioni di crediti IVA (annuali o trimestrali) oltre 5.000,00 euro annui	NO	NO	SÌ
Modelli F24 a saldo zero, con compensazione di qualunque tipologia di credito di qualunque ammontare	NO	NO	SÌ

2. Entro il 30 settembre la regolarizzazione delle domande 5 x MILLE

Entro il 30 settembre 2014, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, tutti gli enti che hanno i requisiti sostanziali per accedere al beneficio del 5 per mille 2014 e non hanno assolto, o hanno assolto in parte, a tutti gli adempimenti richiesti per essere ammessi al contributo, possono sanare la loro posizione presentando la domanda di iscrizione e/o inviando la dichiarazione sostitutiva e/o la copia del documento di identità da allegare alla dichiarazione sostitutiva, versando, contestualmente, una sanzione pari a euro 258,00 a mezzo modello F24 con codice tributo 8115.

Lo Studio, rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, Vi invia i più cordiali saluti.

Baldini Ballerini Sanesi – Professionisti Associati